

R.G.P.U. n. 400/2025

L.C. n. 400-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente/relatore

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Alessandro Longobardi Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 13 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da **FAZIO Felice** (c.f.: FZAFLC62H11F888G) nato a Nicastro (CZ), l'11 giugno 1962, residente in Brugherio (MB),
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Luigi Capitani, (C.F. CPTGRL87C03F205Q), del Foro di Milano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Milano alla Via Amedeo D'Aosta, 9, presso lo studio del suo procuratore con pec gabriele.capitani@milano.pecavvocati.it;

CONCLUSIONI

Il sig. Fazio Felice, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede "... *all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui gli artt. 268 e 269 C.C.I. e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni,*

In via principale

- di dichiarare aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I.I. la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.;

NOMINARE come liquidatore il Gestore Avv. Daniele Enrico Paci;

DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



FISSARE i limiti di cui all'art. 268 n.4, lett. b), C.C.I.I. nella somma di euro 200,00 mensili o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, o secondo equità;

STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza di apertura;

ORDINARE l'eventuale trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore;

FISSARE nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla sentenza di apertura della procedura di liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 del C.C.I.I. e della relativa esdebitazione;

AUTORIZZARE il sig. Fazio a mantenere attivo il conto corrente e le carte a lui intestate per la gestione del credito per le esigenze familiari;

DISPORRE che una volta concessa l'esdebitazione il sig. Fazio non debba più versare alla procedura le somme derivanti dal proprio reddito (al netto della spesa mensile);

SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del Codice civile.”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 19 novembre 2025 Fazio Felice ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv. Daniele Enrico Paci, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia (Brugherio) da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede in Brugherio (MB) [REDACTED] comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore



Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.

Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principali generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore "... *di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *bis*) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti¹, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa "*disclosure*" imposto dal citato art. 4 CCII

L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore **persona fisica non esercente attività di impresa**, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;

¹ Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi



- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);
- 8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda. La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari (cfr. p. 7 E 8).

La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

il sig. Fazio svolge attualmente una attività di consulenza non continuativa e di breve durata nel settore tecnico elettromeccanico. Ad oggi il volume di affari del sig. Fazio determina un reddito con le caratteristiche appena citate, ovvero inferiore ad euro 10.000,00. Pertanto, il reddito mensile medio del sig. Fazio ammonta ad euro 800,00 mensili in quanto sono in essere alcune trattative che dovrebbero condurre a fine anno ad emettere una fattura di analogo importo. Il Signor Fazio si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) ovvero "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa;



Ai sensi dell'art 65 co. 1 CC.II., l'odierno Istante rientra nella categoria dei debitori che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.;

A corredo del Ricorso è stata prodotta la seguente documentazione:

- Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- Resoconto della consistenza e della composizione del patrimonio;
- Resoconto degli atti di straordinaria amministrazione/ atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- Resoconto degli atti impugnati e delle cause pendenti;
- Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- Resoconto degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare
- Indicazione di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare.

Ricorrono per il Sig. Fazio i presupposti di ammissibilità della domanda di Liquidazione controllata ex art 268 e ss CC.II. in quanto l'odierno Istante:

Ha presentato una documentazione che consente di ricostruire la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II e Capo IX del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, come modificato dal D.Lgs n. 83 del 17/06/2022 – ex art. 2, comma 1, lett. d) numeri 1). 2). 3);

Non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda (art 69, art 77, art 280 co. 1, lett. d);

Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (art. 69 co.1., art 77 co.

1, art. 280, co. 1 lett. e);

Non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo del debitore è pari ad **€ 1.830.846,29** così come da specifica che segue:



TABELLA PASSIVO, ELENCO CREDITORI:

Creditori	Chirografo (€)	Privilegiato (€)	Fonte del credito	Domicilio ¹ Digitale
Agenzia Entrate - Riscossione		€ 1.664.514,29	Cartelle di pagamento (cfr Docc. 20 e 15)	dp.monza-brianza@pce.agenziaentrate.it LOM.procedure.concorsuali speciali@pec.agenziariscossione.gov.it protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
BCC LEASING S.P.A.	€ 166.332,00		ALTEC S.A.S. DI FAZIO A. & C. (codice censito 348884385) RAPPORTI NON CONTESTATI: GARANZIA NON ATTIVATA GARANZIE PERSONALI DI PRIMA ISTANZA 443.742 (cfr Doc. 19)	societario@pec.leasing.bcc.it
TOTALE	Euro 1.830.846,29			

Il patrimonio del debitore è invece costituito da:

1. Beni immobili

Il debitore è proprietario dei seguenti beni immobili:

- 1) Immobile sito nel Comune di BRUGHERIO (B212) (MI), Via [REDACTED] censito al Catasto dei Fabbricati NCEU di detto Comune al Foglio 20 Particella 49 Subalterno 726, Categoria A/3, Classe 4, piano 3-S1 Consistenza 5,0 vani, superficie Totale 92 mq, superficie totale escluse 89 mq, Rendita: euro 464,81;
- 2) Immobile sito nel Comune di BRUGHERIO (B212) (MI), V [REDACTED] censito al Catasto dei Fabbricati NCEU di detto Comune al Foglio 20 Particella 49 Subalterno 780, Categoria C/6, Classe 6, piano T, Consistenza 16 mq, superficie totale 16 mq, Rendita euro 46,27
- 3) Immobile sito nel Comune di BRUGHERIO (B212) (MI), [REDACTED] censito al Catasto dei Fabbricati NCEU di detto Comune al Foglio 20 Particella 49 Subalterno 798, Categoria C/6, Classe 6, piano T, Consistenza 12 mq, superficie totale 12 mq, Rendita euro 34,71



Si specifica che il sig. Fazio risulta proprietario degli immobili sopra elencati per la quota di 1/9. Secondo la stima effettuata dal Gestore della crisi con riferimento ai valori OMI (Doc. 12), risulta quanto segue:

1 Valore stimato (1) = Valore medio x mq = 2.050,00 x 92 = euro 188.600,00;

2 Valore stimato (2) = Valore medio x mq = 975,00 x 16 = euro 15.600,00.

3 Valore stimato (2) = Valore medio x mq = 975,00 x 12 = euro 11.700,00

Per un totale pari ad euro 215.900,00.

Con riferimento alla quota di proprietà di 1/9 in capo al sig. Fazio, si giunge ad un importo di euro 23.988,88.

L'odierno ricorrente, quindi, potrà mettere a disposizione della procedura di liquidazione controllata del patrimonio la somma di: euro 23.988,88, in relazione alla vendita effettuata in sede di 1° asta; In subordine, la somma di euro 19.191,11, in relazione alla vendita effettuata in sede di 2° asta (23.988,88 - 20%);

In ulteriore subordine, la somma di euro 15.352,88 in relazione alla vendita in sede di 3° asta (19.191,11 - 20%);

In ulteriore subordine, la somma di euro 12.282,31, in relazione alla vendita in sede di 4°, ed ultima, asta (15.352,88 - 20%).

2. Beni mobili registrati

L'odierno ricorrente, secondo quanto si evince dalla visura PRA allegata, non risulta essere proprietario di beni mobili registrati.

3. Conti correnti

Il sig. Fazio è titolare dei seguenti rapporti bancari:

BCC MILANO, Banca di Credito Cooperativo Milano S.C.

Si allegano gli estratti conto. Sul punto si precisa le somme presenti non costituiscono vero e proprio risparmio accantonato bensì l'importo relativo al versamento della saltuaria retribuzione relativa alla sua prestazione occasionale, pertanto l'andamento del saldo risulta altalenante, attestandosi intorno allo zero in concomitanza della fine del mese. Per questo motivo se ne chiede l'esclusione dalla procedura.

Come risulta dal certificato di residenza e stato di famiglia, rilasciato in data 02.02.2025, il ricorrente, divorziato, risiede attualmente a Brugherio, [REDACTED] ed il suo nucleo familiare si compone, oltre che dello stesso sig. Felice Fazio anche della madre [REDACTED]

Il ricorrente ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere in correlazione al mantenimento della famiglia, quantificandole in complessivi euro € 600, il tutto come da specifica che segue:



Fazio Felice Via Sciviero 29 BRUGHERIO (MB)	
SPESE MENSILI personali come contributo alla mamma convivente con pensione di invalidità Legge 104	
Descrizione	Importo
alimentari	250,00 €
Luce e Gas	110,00 €
Assicurazioni	20,00 €
Condominio	90,00 €
Carburante	130,00 €
Totale USCITE	600,00 €
Entrate MESE	800,00 €
RIMANENZA	200,00 €

Il Signor Fazio a fronte di un ammontare dei debiti pari ad € 1.838,046,29 mette a disposizione dei propri creditori l'importo di euro 200,00 mensili, corrispondente al massimo sforzo economico che può fare tenuto conto delle esigenze di sostentamento. Pertanto, mette a disposizione la somma di € 2.400,00 annui (= € 200,00 x 12mesi) e complessivi € 7.200,00 per la durata della procedura (tre anni dalla sentenza di apertura di liquidazione)

Inoltre, egli metterà a disposizione della procedura la somma ricavata dalla vendita all' asta del proprio cespite immobiliare, stimata in euro 12.282,31 (o la maggior somma derivante da aste più favorevoli) come indicato nel seguente prospetto:

Descrizione	mensile (€)	annuale (€)	per tre anni	una tantum
Liquidità	400,00	4.800,00	14.400,00	
Presunto valore di realizzo dalla vendita della quota degli immobili (1/9)				12.282,31 (o la maggior somma derivante da aste più favorevoli).
Apporto al piano	200,00	2.400,00	<u>7.200,00</u>	
TOTALE				<u>Euro 19.482,31</u> circa

Con l'attivo verranno soddisfatti:

- nella misura del 100% i crediti in prededuzione;



- i crediti in via privilegiata (privilegio generale mobiliare ex art 2752 c.c.) e chirografaria fino alla concorrenza della residua somma (al netto degli importi in prededuzione).
- i crediti chirografari verranno soddisfatti in base alle percentuali individuate dal nominando liquidatore, sulla liquidità ed il residuo distribuibile.

Tutte le dette somme saranno depositate presso un conto corrente intestato alla procedura da sovraindebitamento così da consentire una più agevole gestione della liquidazione.

Il ricorrente, infine, si impegna a mettere a disposizione per tutta la durata della procedura di liquidazione controllata gli eventuali crediti futuri che dovessero pervenire nel suo patrimonio al netto delle somme necessarie al proprio sostentamento.

Quanto alla genesi della attuale insolvenza, a seguito di colloqui intercorsi con il Gestore della crisi, è stato possibile fornire una ricostruzione sulle cause che hanno condotto il sig. Fazio alla situazione di sovraindebitamento.

La causa del sovraindebitamento trae origine dall'affidamento da parte del sig. Fazio, a partire dal 2012, della gestione fiscale e contabile della propria attività commerciale esercitata sotto la forma giuridica di ditta individuale e denominata "Electro Group" [REDACTED] professionista abilitata e titolare dello studio commercialista [REDACTED]. Nel corso degli anni, il sig. Fazio riceveva dalla professionista i modelli F24 relativi ai versamenti fiscali e previdenziali e sottoscriveva le dichiarazioni dei redditi predisposte, ritenendo che tutti gli adempimenti fossero regolarmente assolti.

Nel 2018 il sig. Fazio riceveva dall'Agenzia delle Entrate la notifica di atti impositivi per circa 200.000,00 euro, relativi a omessi versamenti ed omesse dichiarazioni fiscali per gli anni dal 2012 al 2018. A seguito di tali notifiche, il tentativo di contattare la [REDACTED] risultava infruttuoso, poiché la stessa si rendeva irreperibile non fornendo chiarimenti né documentazione. Rivoltosi ad altro studio professionale, lo studio [REDACTED], il sig. Fazio accertava che la s [REDACTED] pur percependo regolarmente i compensi, non aveva mai trasmesso le dichiarazioni fiscali né aveva adempiuto agli obblighi tributari, trattenendo indebitamente la documentazione contabile. Nel tentativo di far fronte alla situazione, il sig. Fazio procedeva a rateizzazioni del debito tributario, utilizzando risparmi personali, ricorrendo all'aiuto dei familiari ed alienando i pochi beni disponibili. Tuttavia, il susseguirsi di cartelle esattoriali di importo sempre crescente ed il contestuale accumulo di debiti nei confronti dei fornitori comportava la sostanziale cessazione dell'attività economica. Ad oggi, le sole entrate derivanti dal lavoro, al netto delle spese necessarie per il proprio sostentamento e del nucleo familiare, continuano a non consentire al Signor Fazio di far fronte alle obbligazioni contratte.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, con la nomina della dott.ssa Sara Mozzillo come liquidatore.



Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sig. **FAZIO Felice** (c.f.: FZAFLC62H11F888G) nato a Nicastro (CZ), l'11 giugno 1962, residente in Brugherio (MB), Via  rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Luigi Capitani, (C.F. CPTGRL87C03F205Q), del Foro di Milano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Milano alla Via Amedeo D'Aosta, 9, presso lo studio del sottoscritto procuratore;

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la **Dott.ssa Caterina Giovanetti**;

3) **nomina** liquidatore la dott.ssa Sara Mozzillo con studio in Via Alessandro Manzoni 12 20900 Monza (MB), pec sara.mozzillo@monza.pecavvocati.it;

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al debitore di far corrispondere al liquidatore, sul conto della gestione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo, comprese quelle rivenienti dal suo lavoro, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

8) **dispone** che il liquidatore:



- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare tutti i compensi derivanti dal reddito da lavoro dipendente del sig.  al quale, mensilmente, consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza del giorno 13 gennaio 2026.

Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Caterina Giovanetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritta, avv. Sara Mozzillo, in qualità di liquidatore nominato dal Tribunale di Monza nella procedura di liquidazione controllata n. 4/2026 L.C., attesto che la presente copia della sentenza di apertura della liquidazione controllata n. 12/2026 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata il 19.1.2026 composta da n. 11 facciate è conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratti.

Monza 4.2.2026

Avv. Sara Mozzillo

